

**UFFICIO MODIFICHE DI STATUTO – REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO  
IL RETTORE**

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, con il quale è stato emanato lo Statuto di autonomia dell’Università della Calabria, e successive modificazioni;
- Visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 – Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;
- Visto il D.R. n. 101 del 13 gennaio 2004 con il quale è stato emanato il Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica in Ingegneria Chimica (Classe 27/S);
- Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- Visto il decreto rettorale n. 1982 del 21 giugno 2005 con il quale è stato emanato il Regolamento Didattico di Ateneo;
- Visto il D.R. n. 3689 del 15 dicembre 2005 con il quale è stato modificato il Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica in Ingegneria Chimica (Classe 27/S);
- Vista la delibera del 21 giugno 2006 con la quale il Consiglio della Facoltà di Ingegneria ha espresso parere favorevole sulle modifiche all’art. 3 del Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica in Ingegneria Chimica (Classe 27/S);
- Visto il verbale del 18 settembre 2006 con il quale il Senato Accademico ha approvato le predette modifiche;

**D E C R E T A**

L’art. 3 del D.R. n. 3689 del 15 dicembre 2005, citato nelle premesse, è così modificato:

**ARTICOLO 1 - Valore ed efficacia del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica.**

Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio dei Corsi di Laurea e Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica (d’ora in poi definito Consiglio) in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi della Calabria e nel rispetto della libertà di insegnamento, consta di una “Parte generale” e di una “Parte speciale”.

La “Parte generale”, costituita dagli Articoli 1-26, disciplina gli aspetti di base del Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica. La “Parte speciale”, costituita dagli Allegati, disciplina gli aspetti organizzativi dell’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica.

**ARTICOLO 2 - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica.**

Il Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica si prefigge di consolidare gli aspetti teorico-scientifici, di fornire conoscenze più approfondite ed avanzate delle discipline di base e del settore, al fine di creare una figura professionale che sia in grado di progettare apparecchiature e processi, seguendo metodologie tecnologicamente innovative, nonché di sovrintendere alla gestione degli impianti chimici e di processo curandone tutti gli aspetti ed assumendo, quindi, quel ruolo manageriale che le competenze acquisite consentono pienamente di svolgere.

La caratteristica essenziale dell'ingegnere chimico consiste nella sua capacità di analizzare globalmente processi dinamici e complessi e di integrare i contributi di varie discipline in un approccio sintetico ed unitario. Il ruolo dell'ingegnere chimico è essenziale nel trasferimento di processi innovativi dalla scala di laboratorio alla realtà industriale.

Il laureato specialista:

- avrà una conoscenza più approfondita ed avanzata della matematica e delle tecniche numeriche per l'interpretazione, la descrizione e la risoluzione dei problemi più complessi dell'ingegneria chimica e di processo;
- conoscerà in maniera approfondita i fenomeni chimico-fisici che si manifestano nei sistemi tipici dell'ingegneria chimica e di processo;
- sarà in grado di progettare apparecchiature e processi, di proporre soluzioni tecnologicamente innovative, di sovrintendere alla gestione di impianti chimici e di processo ed al controllo della qualità della produzione;
- saprà valutare con competenza e padronanza professionale l'impatto ambientale delle scelte tecniche operate;
- sarà in grado di assumere un ruolo manageriale nell'impresa sulla base delle sue più approfondite conoscenze di tipo economico, gestionale ed organizzativo.
- sarà in grado di comunicare efficacemente in almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano;

**ARTICOLO 3 - Ammissione al Corso di Laurea Specialistica e verifica dell'adeguata preparazione iniziale.**

Agli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica che abbiano già acquisito entro il 1° ottobre almeno 140 CFU è consentito l'inserimento di insegnamenti della Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica nel piano di studio della Laurea Triennale. Tali insegnamenti si configurano come insegnamenti aggiuntivi non curricolari, non obbligatori per il conseguimento del titolo di primo livello, e il cui voto non viene contabilizzato nella determinazione del voto finale di laurea. Gli esami di tali insegnamenti potranno essere sostenuti a condizione che la media degli esami già sostenuti più quelli da sostenere (attribuendo a questi ultimi un voto teorico di 18/30) determini un voto base di laurea uguale o superiore alla soglia di esonero dalla prova di ammissione meno cinque (-5). La prenotazione all'esame ha valore di autocertificazione del possesso del requisito richiesto. Essi saranno poi riconosciuti nella carriera della Laurea Specialistica all'atto dell'iscrizione.

L'inserimento degli insegnamenti deve essere effettuato mediante richiesta al Consiglio. Ottenuto il parere favorevole del Consiglio, il piano di studi della Laurea Triennale sarà integrato con gli insegnamenti aggiuntivi.

**ARTICOLO 4 - Ammissione al Corso di Laurea Specialistica.**

Possono essere ammessi al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica coloro che siano in possesso della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, ritenuto idoneo, fermo restando il possesso dei seguenti requisiti curricolari.

I candidati in possesso della Laurea triennale in Ingegneria Chimica conseguita presso l'Università della Calabria sono ammessi al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica con integrale riconoscimento dei 180 crediti acquisiti.

Per tutti gli altri candidati l'ammissione al concorso è condizionata al riconoscimento, da parte di apposita Commissione, dei crediti già acquisiti nei precedenti corsi di studi. I requisiti curricolari si intendono soddisfatti se al candidato saranno riconosciuti almeno 120 crediti. I crediti aggiuntivi saranno definiti successivamente dal Consiglio.

I criteri per la verifica dell'adeguata preparazione iniziale e per l'ammissione vengono descritti e resi pubblici annualmente nel bando di ammissione dell'Ateneo.

Gli studenti che conseguono la Laurea oltre il termine per l'iscrizione possono iscriversi a singoli insegnamenti della Laurea Specialistica. L'acquisizione dei crediti relativi a tali insegnamenti è riconosciuta ai fini della Laurea Specialistica all'atto dell'iscrizione.

Agli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica che abbiano già acquisito entro il 1° ottobre almeno 140 CFU è consentito l'inserimento di insegnamenti della Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica nel piano di studio della Laurea Triennale. Tali insegnamenti si configurano come insegnamenti aggiuntivi non curricolari, non obbligatori per il conseguimento del titolo di primo livello, e il cui voto non viene contabilizzato nella determinazione del voto finale di laurea. Essi saranno poi riconosciuti nella carriera della Laurea Specialistica all'atto dell'iscrizione.

L'inserimento degli insegnamenti deve essere effettuato mediante richiesta al Consiglio di Corso di Laurea. Ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Corso di Laurea, il piano di studi della Laurea Triennale sarà integrato con gli insegnamenti aggiuntivi. I suddetti criteri sono recepiti nel bando di ammissione. Eventuali modifiche alla precedente regolamentazione, deliberate negli anni successivi dal Consiglio, approvate dal Consiglio di Facoltà e recepite nel bando di ammissione, sono automaticamente riportate nel presente articolo.

**ARTICOLO 5 - Durata del Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica e crediti da acquisire per il riconoscimento del titolo di studio.**

Per conseguire la Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica lo studente deve aver acquisito 300 CFU, ivi compresi quelli già acquisiti e riconosciuti per la Laurea di primo livello. La durata normale del Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica è di due anni.

Per gli studenti ammessi con debito formativo, i crediti da acquisire per il conseguimento della Laurea Specialistica saranno determinati dalla somma tra i 120 crediti specificatamente previsti per il biennio del Corso di Laurea Specialistica e i crediti corrispondenti al debito formativo loro attribuito dall'apposita Commissione esaminatrice al momento dell'ammissione; tale somma di crediti si va ad aggiungere ai crediti già acquisiti dallo studente e riconosciuti ai fini dell'ammissione al Corso di laurea Specialistica.

**ARTICOLO 6 - Recupero del debito formativo e Commissione di coordinamento tra il Corso di Laurea Specialistica e il Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Chimica.**

I crediti corrispondenti al debito formativo eventualmente attribuito allo studente al momento dell'ammissione, e occorrenti per il conseguimento dei 300 crediti formativi necessari per l'ottenimento del titolo finale, sono di norma acquisiti con il superamento degli esami o delle altre forme di verifica del profitto previste per i relativi insegnamenti o attività formative. Gli studenti ammessi con debito formativo possono acquisire questi crediti usufruendo dell'offerta didattica del Corso di laurea triennale in Ingegneria Chimica.

A tal fine è istituita una commissione di coordinamento tra i due Corsi di Laurea e Laurea Specialistica. Tale Commissione è costituita da cinque componenti ed è incaricata del necessario coordinamento tra Laurea e Laurea Specialistica. Fanno parte della Commissione il Presidente del Corso di Laurea, due docenti del Corso di Laurea di primo livello e due docenti del Corso di Laurea Specialistica.

La commissione, presieduta dal Presidente del Consiglio, esamina le questioni relative all'assolvimento del debito formativo e si occupa di assistere gli studenti a pianificare il recupero del proprio debito formativo.

**ARTICOLO 7 - Attività formative.**

Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti.

Le attività formative istituzionali che rappresentano l'offerta fissa contenuta dal Manifesto degli Studi, consistono in:

- corsi di insegnamento
- attività di tirocinio
- attività di progettazione interdisciplinare/laboratorio didattico di area
- prova finale.

Ad essi si aggiungono risorse didattiche integrative, di carattere flessibile, che comprendono:

corsi integrativi

visite tecniche e viaggi di istruzione

periodi di studio all'estero.

I corsi di insegnamento si sviluppano in due semestri, l'attività didattica frontale per ciascun periodo si svolge su 12 settimane; i corsi sono tenuti, di norma, da docenti della Facoltà o, in alternativa, da supplenti (di altre Facoltà) o da professori a contratto (esterni all'Ateneo).

In presenza di particolari esigenze didattiche è possibile prevedere che un corso si estenda su più di un semestre; in questo caso esso si articolerà in moduli ciascuno dei quali non si estenderà al di là di un semestre.

I corsi che prevedono 3 o 4 ore di lezione settimanali sono di norma impartiti in non meno di due giorni alla settimana; quelli che ne prevedono 5 o 6 nell'arco di tre giorni alla settimana e quelli che prevedono più di 6 ore di lezione a settimana in non meno di quattro giorni. Sulla base di particolari esigenze didattiche e su proposta del docente, il Consiglio può tuttavia approvare suddivisioni diverse con una distribuzione più intensiva delle lezioni.

Il Consiglio si riserva di non attivare quegli insegnamenti ai quali risulteranno iscritti meno di 4 studenti.

Le finalità didattiche, i contenuti di massima, le modalità di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e degli esami dei singoli insegnamenti sono descritte nelle Schede dei singoli insegnamenti.

#### **ARTICOLO 8 - Crediti formativi.**

Per credito formativo universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea Specialistica.

Al credito, di norma, corrispondono 25 ore di lavoro dello studente. Ai fini della definizione del numero complessivo di ore a disposizione dei docenti per lo svolgimento degli insegnamenti o di altre attività didattiche formative, si assume che 1 ora di lezione corrisponde a 3 ore di impegno dello studente, 1 ora di esercitazione corrisponde a 2 ore di impegno dello studente. Per i laboratori e le esercitazioni a carattere progettuale, la corrispondenza tra ore di impegno dello studente e ore di didattica frontale è definita dal competente Consiglio di Corso di Studi sulla base della natura specifica dell'attività.

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale deve essere almeno del 60%.

La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

La Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea, può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

L'articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica è riportata nel Quadro Generale delle attività formative allegato al presente Regolamento (**Allegato B**), di cui costituisce parte integrante. Modifiche dell'Ordinamento Didattico, approvate dal Senato Accademico, e conseguenti modifiche del quadro dell'offerta formativa sono automaticamente recepite negli allegati.

**ARTICOLO 9 - Opzione per il passaggio dai vecchi ai nuovi ordinamenti didattici.**

Gli studenti già iscritti a un Corso di Laurea del vecchio ordinamento che intendano passare al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica previsto dal nuovo ordinamento didattico devono prima conseguire la Laurea Triennale in Ingegneria Chimica.

Il Consiglio di Corso di Laurea può riconoscere caso per caso, definendo i relativi crediti e la relativa votazione, per la Laurea Specialistica esami sostenuti nell'ambito del vecchio ordinamento e non riconosciuti, o riconosciuti solo parzialmente, ai fini della Laurea Triennale.

Modalità e termini per esercitare l'opzione per il passaggio dai vecchi ai nuovi ordinamenti didattici sono riportati nell'articolo 6 del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Chimica.

**ARTICOLO 1 - Prosecuzione e conclusione degli studi secondo gli ordinamenti didattici previgenti.**

Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici hanno la facoltà di portare a conclusione i Corsi di Studio e conseguire il relativo titolo, secondo gli Ordinamenti Didattici previgenti.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma gli studenti non dovranno esprimere alcuna opzione né presentare alcuna dichiarazione.

Ai fini della prosecuzione e conclusione degli studi, nonché del rilascio dei relativi titoli, si applica e resta in vigore la disciplina relativa ai previgenti ordinamenti didattici, salvo, in ogni caso, il subentro del Consiglio di Corso di Laurea nelle attribuzioni e competenze del precedente Consiglio di Corso di Laurea.

**ARTICOLO 11 - Piani di studio.**

Tutti gli studenti all'atto dell'iscrizione devono presentare (gratuitamente) il piano di studi individuale, anche se conforme a uno dei piani di studi ufficiali del Corso di Laurea Specialistica, formulato sulla base di 300 CFU da cui risultino tutti i crediti acquisiti, ivi compresi quelli della Laurea Triennale.

I piani di studio diversi dal piano di studi ufficiale sono esaminati singolarmente da apposita commissione e vengono sottoposti quindi all'approvazione del Consiglio.

Lo studente regolarmente in corso, non regolarmente in corso o fuori corso, può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti.

**ARTICOLO 12 - Propedeuticità.**

Eventuali propedeuticità saranno indicate nelle singole schede degli insegnamenti.

**ARTICOLO 13 - Modalità dei passaggi al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica e trasferimenti da altri Atenei.**

Possono essere ammessi al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica gli studenti precedentemente iscritti ad un Corso di Laurea Specialistica dell'Università della Calabria, ovvero ad un Corso di Laurea Specialistica di altra Università.

La valutazione delle domande di passaggio al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica da altri Corsi di Laurea Specialistica all'interno dell'Ateneo, nonché i trasferimenti da altri Atenei, è di competenza del Consiglio, che delibera in merito al riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai

fini della prosecuzione degli studi, sulla base della congruenza delle attività didattiche seguite con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Specialistica e della corrispondenza dei relativi carichi didattici, avendo verificato l'avvenuto accertamento del possesso dell'adeguata preparazione iniziale e la condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'Articolo 3 del presente Regolamento.

La domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il nulla osta al trasferimento al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica da altro Ateneo deve pervenire, all'Area Didattica, tra l'1 giugno e il 31 agosto. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente chiede di passare o di trasferirsi.

Alla domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il nulla osta al trasferimento al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica da altro Ateneo, deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio e fino alla effettiva iscrizione al nuovo corso, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.

#### **ARTICOLO 14 - Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario.**

Chiunque sia in possesso di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica, afferente a una qualsiasi classe, e sia nelle condizioni richieste per l'iscrizione al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica, previsto dal nuovo ordinamento didattico, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, può chiedere l'iscrizione a un anno successivo al primo del Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica e il riconoscimento di tutte o parte delle attività formative completate per l'acquisizione del titolo di studio posseduto.

La domanda intesa ad ottenere l'iscrizione a un anno successivo al primo al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica deve pervenire, all'Area Didattica, tra il 1° giugno e il 31 agosto. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente chiede di iscriversi.

Alla domanda intesa ad ottenere l'iscrizione a un anno successivo al primo al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica, deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante il titolo di studio posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna attività formativa per la quale lo studente abbia superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

#### **ARTICOLO 15 - Verifiche del profitto.**

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal Regolamento didattico del Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica. L'accertamento del profitto è individuale.

La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può non prevedere una votazione, ma soltanto una valutazione di "superata" (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti).

Per i corsi di insegnamento la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta, in forma orale, e in forma scritta e orale. Il superamento dell'accertamento del profitto in una di tali forme può essere requisito per l'ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto. E' possibile utilizzare modalità

di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto. Possono essere considerati in sede di esame gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni e seminari svolti durante i corsi di insegnamento, anche se valutati dal solo responsabile degli stessi, purché sia incaricato dal professore titolare del corso.

Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi. Il giudizio deve essere formalizzato dalla Commissione esaminatrice in apposito verbale redatto contestualmente all'esame, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e dagli esaminatori, anche con firma digitale basata su certificato elettronico emesso da certificatore qualificato.

Qualora sia prevista una votazione, l'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi. La votazione di trenta trentesimi può essere accompagnata, a giudizio unanime della Commissione, dalla lode.

Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.

Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.

Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza, ai sensi dell'Art. 25 del presente Regolamento.

I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dalla Facoltà, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle sessioni.

Nell'intervallo tra primo e secondo semestre si tengono due appelli dei corsi del semestre precedente e due appelli di recupero degli altri corsi (appello-recupero-appello-recupero).

Alla fine del secondo semestre si tengono tre appelli dei corsi del semestre precedente e tre appelli di recupero degli altri corsi (recupero-appello-recupero-appello-recupero-appello).

Le modalità di verifica relative ad ogni insegnamento e ad ogni altra forma di attività didattica sono riportate nelle schede allegare al presente Regolamento.

Gli studenti possono ripetere gli esami falliti relativi agli insegnamenti e alle altre attività didattiche, in tutti gli appelli d'esame previsti dal calendario degli esami.

Gli esami sono sostenuti con la Commissione vigente; il programma di esame rimane quello del corso frequentato per un periodo di 24 mesi.

#### **ARTICOLO 16 - Commissioni per l'accertamento del profitto.**

Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea e sono, di norma, composte da 3 membri.

Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico per la sua intera durata.

La Commissione è presieduta dal professore titolare del corso.

Nel caso di attività formative suddivise in più moduli di cui sono titolari professori diversi, la valutazione è unitaria per l'intera attività formativa e la Commissione è presieduta da uno dei professori individuato dal Presidente del Consiglio, di norma è il professore di ruolo con maggiore anzianità accademica.

Nel caso di corsi di insegnamento o di moduli di uno stesso corso di studio o di più corsi di studio della stessa Facoltà – sdoppiati o aventi la medesima denominazione ed offerti nello stesso periodo, ove sia nominata un'unica Commissione, di essa fanno parte tutti i titolari dei corsi stessi. Il presidente della Commissione d'esame viene designato dal Presidente del Consiglio, di norma è il professore di ruolo con maggiore anzianità accademica.

La nomina della Commissione per l'accertamento del profitto al termine di corsi di insegnamento attivati congiuntamente da due o più Corsi di Laurea Specialistica di una stessa Facoltà spetta al Preside della Facoltà.

Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore disciplinare o a settore affine, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della materia.

La Commissione opera, comunque, validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.

Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Presidente del Consiglio di Corso di Laurea la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.

Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare cui il corso è attribuito, o a settore scientifico-disciplinare affine.

Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.

Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio del Corso di Laurea provvede alla nomina di un sostituto.

Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.

Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale qualora essa avvenga sulla base anche dell'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o dei risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.

#### **ARTICOLO 17 - Orientamento e tutorato.**

Il Consiglio del Corso di Laurea nomina annualmente un delegato all'orientamento, che ha il compito di predisporre il materiale informativo sul Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica, curarne la diffusione negli Istituti secondari e tra le matricole, partecipare alle attività coordinate a livello di Facoltà e di Ateneo.

Nel Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.

Responsabile delle attività di tutorato è il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea che può delegare tale compito ad un suo delegato permanente scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori membri del Consiglio di Corso di Laurea.

Tra le attività di tutorato per gli studenti sono previsti, in particolare: *corsi intensivi* e *attività di tutorato*, di cui ai commi successivi.

In conformità a quanto previsto dall'art. 14 della L. 390/91, il Consiglio di Corso di Laurea può attivare *corsi intensivi* di supporto o di recupero finalizzati a una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio. Tali corsi possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche ed in orari serali.

L'attività di tutorato ha l'obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo cui rivolgersi per avere consigli e assistenza per la soluzione degli eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria.

Entro il primo mese dall'immatricolazione, a ciascuno studente è attribuito un tutor tra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica. L'attribuzione è realizzata dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i docenti di ruolo ed i ricercatori, e comunque in modo tale che a ciascun professore di ruolo e ricercatore vengono assegnati ogni anno non più di 20 studenti. Sono esentati da tale attività il Rettore, il Pro-Rettore, il Preside di Facoltà, se lo vogliono, il Presidente del Consiglio del Corso di Laurea, i Direttori di Dipartimento ed eventualmente (su delibera del Consiglio di Corso di Laurea) altri membri del Consiglio che svolgano attività organizzative particolarmente gravose nell'ambito del Corso di Laurea Specialistica.

Gli studenti hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor nell'arco del primo anno di studi, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

#### **ARTICOLO 18 - Laboratori didattici di area. Progetto interdisciplinare.**

Il Consiglio del Corso di Laurea attiva e gestisce laboratori didattici con funzione di supporto specifico per l'attività didattica relativa alle ore di esercitazione e laboratorio dei corsi istituzionali, di progettazione interdisciplinare e tirocinio.

Per ciascun laboratorio didattico di area, è individuato come responsabile un Docente membro del Consiglio del Corso di Laurea e, possibilmente, afferente alla struttura dipartimentale che ospita fisicamente il laboratorio.

I laboratori didattici di area del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica attivati sono:

Laboratorio didattico di *Ingegneria Chimica*, presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica e dei Materiali.

Laboratorio didattico di *Informatica per l'Ingegneria Chimica*, presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica e dei Materiali.

Il progetto interdisciplinare consiste nella redazione, da parte dello studente, di un elaborato in cui confluiscono conoscenze e competenze acquisite in vari settori disciplinari/in un'area disciplinare del Corso di Laurea Specialistica, sotto la supervisione e l'assistenza di un gruppo di docenti, all'uopo designati dal Consiglio del Corso di Laurea.

#### **ARTICOLO 19 - Partecipazione a Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.**

Il Consiglio del Corso di Laurea, attraverso un'apposita commissione di tre membri (incluso il Presidente), esprime pareri sulle proposte progettuali dei "Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore", inoltrate da Enti e Consorzi proponenti, qualora presentino specifico riferimento alle discipline dell'Ingegneria Chimica.

La Commissione può in particolare esprimere parere sulla partecipazione attiva del Consiglio del Corso di Laurea ai "Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore" mediante propri membri, sia in qualità di rappresentanti dell'Università in seno al Comitato Tecnico Scientifico del "Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore", sia in qualità di docenti del corso stesso.

La Commissione inoltre, sentiti i docenti di riferimento delle materie affini agli insegnamenti dei "Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore", stabilisce il numero massimo di CFU riconoscibili a studenti del Corso di Laurea che abbiano frequentato i "Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore", fissandone la ripartizione tra 'crediti formativi' (corrispondenti ad insegnamenti particolari o a scelta) e crediti da attribuire ad attività di progettazione interdisciplinare o tirocinio.

#### **ARTICOLO 20 - Visite tecniche e Viaggi di istruzione.**

A richiesta dei Docenti, il Consiglio del Corso di Laurea può destinare parte della propria disponibilità finanziaria anche a visite tecniche o viaggi di istruzione a luoghi di particolare interesse tecnico e culturale, o a luoghi configurabili come 'laboratori' sul campo.

Nel presentare la richiesta al Consiglio, il Docente proponente dovrà aver cura di indicare il numero di studenti interessati, procurare i preventivi eventualmente necessari per le spese di trasferimento ed alloggio, e verificare che siano rispettate le necessarie condizioni di sicurezza nel corso del trasporto e della visita.

#### **ARTICOLO 21 - Attività di tirocinio.**

I "Tirocini Didattici Universitari" possono svolgersi presso Strutture Universitarie (*intra moenia*), oppure presso Enti pubblici o privati, Aziende, Studi professionali, Imprese e Industrie con cui l'Università della Calabria abbia stipulato apposita convenzione.

Per accedere alle attività didattiche di tirocinio previste dal suo piano di studio lo studente deve aver già acquisito 60 crediti; egli può accedere a tale attività a partire dal 2° semestre del 2° anno di corso, e successivamente in qualunque momento ne faccia richiesta.

La durata del tirocinio è in media di 100 ore. L'attività di tirocinio si configura come un impegno didattico integrato e consente allo studente l'acquisizione di 4 CFU o tanti CFU quanti sono quelli previsti dal manifesto.

Il tirocinio è assegnato allo studente che ne fa richiesta dal Presidente del Consiglio del Corso di Laurea (che può designare per questo e per i successivi adempimenti un delegato permanente). Il tirocinio si svolge sotto la supervisione di un Tutor Accademico, nominato dal Presidente del Consiglio del Corso di Laurea e, nel caso di tirocinio svolto presso un Soggetto Ospitante esterno, da un Tutor Aziendale designato dal Soggetto stesso.

A conclusione del tirocinio lo studente presenta al Presidente del Consiglio del Corso di Laurea una relazione che descrive nel dettaglio le attività svolte durante il periodo. A tale relazione va allegata la valutazione sulle attività, espressa dal Tutor Accademico e dal Tutor Aziendale (nel caso di tirocinio esterno). Sulla base di tale documentazione il Presidente del Consiglio del Corso di Laurea attribuisce i relativi crediti.

Progetti, studi, analisi, effettuati durante il tirocinio possono essere oggetto della tesi di laurea specialistica.

Per lo svolgimento dei tirocini *intra moenia*, oltre ai laboratori didattici specifici del Corso di Laurea (cfr. Articolo 17), possono fornire la disponibilità anche i laboratori didattici, di ricerca e di attività conto terzi delle strutture dipartimentali, sentito il Consiglio di Dipartimento.

La disciplina ed il coordinamento dell'uso dei laboratori presso cui può svolgersi il tirocinio *intra moenia* è regolata da un'apposita commissione formata da un membro del Consiglio del Corso di Laurea in rappresentanza di ognuno dei suddetti laboratori.

#### **ARTICOLO 22 - Prova finale per il conseguimento del titolo e Commissione per la valutazione della prova finale.**

Per il conseguimento della Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.

Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento didattico e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. Il punteggio massimo è di centodieci centodecimi con eventuale attribuzione della lode.

Il voto finale con il quale è conferito il titolo di studio, espresso in centodecimi, è determinato, in caso di superamento della prova, attribuendo un incremento, variabile da 0 ad un massimo di 11 punti, alla media ponderata (espressa in 110-mi) dei voti riportati nelle prove di verifica relative ad attività didattiche che

prevedono una votazione finale, assumendo come peso il numero di crediti associati alla singola attività didattica, ed attribuendo il valore numerico 33 agli esami conseguiti con lode.

Il punteggio finale viene arrotondato all'intero più vicino. La lode può essere attribuita se il punteggio finale è maggiore o uguale a 113 ed è subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

La data di conferimento del titolo è quella del completamento della prova finale. La Facoltà può prevedere la proclamazione in forma pubblica del conferimento del titolo di studio al termine di tale prova o in una o più cerimonie pubbliche annuali, eventualmente insieme con altri Corsi di Laurea Specialistica.

I diplomi dei titoli di studio riporteranno apposita annotazione della non comparabilità, a causa della diversa modalità di determinazione della stessa, della votazione finale riportata con quelle analoghe dei titoli di studio rilasciati in base alla normativa preesistente.

Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche.

Lo studente che intende sostenere la prova finale deve presentare presso l'Area Didattica – Settore Segreteria studenti – domanda di ammissione entro il 30° giorno antecedente alla prova finale.

La tesi, corredata della firma di almeno un relatore, deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi entro il 15° giorno antecedente alla prova finale. La stessa può essere presentata su supporto informatico, firmata dal relatore e dal candidato mediante l'apposizione di firma digitale basata sul certificato elettronico emesso da certificatore qualificato.

Il relatore della tesi è membro effettivo della Commissione per la valutazione della prova finale relativa al medesimo candidato e può essere sostituito da un membro supplente solo in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.

Una copia della tesi è depositata, a cura dei competenti uffici, presso il Sistema Bibliotecario d'Ateneo. L'accesso alle tesi depositate e la loro consultazione non è soggetto ad alcuna specifica restrizione in aggiunta a quelle previste per l'accesso e la consultazione del patrimonio librario in genere. Non è ammesso in nessuna forma il prestito delle tesi.

Le date delle prove finali sono definite e rese pubbliche dal Consiglio almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni, prevedendone almeno una al termine di ciascuna sessione delle prove di accertamento del profitto ed una alla fine dell'anno solare.

La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Preside della Facoltà su proposta dei Corsi di Studio. La Commissione è composta da un minimo di cinque membri, di cui almeno tre professori di ruolo dell'Ateneo, responsabili di insegnamento nella Facoltà di Ingegneria.

Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo.

Di norma, Presidente di Commissione è il Presidente del Consiglio se ne fa parte, o il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

Il verbale è redatto contestualmente alla prova, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della commissione.

Nel caso di adozione di modalità automatiche e informatizzate di verbalizzazione delle prove finali, le competenti strutture didattiche e amministrative sono tenute ad adottare procedure coerenti con le norme di cui al comma precedente.

Il Presidente della Commissione è tenuto a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.

**ARTICOLO 23 - Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno.**

L'introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti impegnati non a tempo pieno negli studi è disciplinata dal Regolamento Didattico dei Corsi di Studio.

Il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica prevede uno specifico Ordinamento degli Studi per gli studenti impegnati non a tempo pieno articolato su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di norma di 30 crediti.

Per il Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica sarà possibile, accertata la disponibilità di risorse logistiche e finanziarie, offrire specifiche attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tali attività formative potranno essere svolte anche in orario serale, il sabato e a distanza. Il Consiglio di Corso di Laurea potrà decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo pieno.

Tasse e contributi a carico degli studenti impegnati non a tempo pieno sono indicati nel Manifesto Annuale degli Studi tenendo in debito conto il minore onere per l'Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.

L'opzione per l'impegno non a tempo pieno, è lasciata all'autonoma decisione dello studente e non può essere soggetta all'esistenza di requisiti di alcun tipo.

Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno, ove questo sia stato introdotto, indicando l'anno del percorso formativo previsto per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Lo studente impegnato non a tempo pieno può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno del Corso di Laurea Specialistica cui chiede di essere iscritto. In entrambi i casi:

- la richiesta deve essere inoltrata, all'Area Didattica, tra l'1 giugno ed il 31 agosto;
- il passaggio ha luogo all'inizio dell'anno accademico successivo.

Il Consiglio di Corso di Laurea delibera entro la data di inizio del primo semestre dell'anno accademico immediatamente successivo.

#### **ARTICOLO 24 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.**

##### Studenti in uscita dall'Ateneo

Gli studenti dell'Università della Calabria possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.

Le attività di mobilità degli studenti sono curate direttamente dal Consiglio del Corso di Laurea, che definisce e/o conferma di anno in anno le sedi Universitarie estere (europee ed extra europee) presso cui è possibile svolgere periodi di studio e soggiorno.

Per ogni convenzione attivata, il Consiglio del Corso di Laurea designa un Docente delegato a curare i rapporti con l'università convenzionata, a raccogliere e valutare le domande degli studenti, a stabilire le equipollenze delle attività formative svolte all'estero in termini di attività e numero di CFU corrispondenti nell'ambito dell'offerta formativa del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica, incluso l'eventuale modalità di riconoscimento del titolo acquisito all'estero.

Lo studente interessato allo svolgimento di attività formative all'estero è tenuto a presentare in tempo utile domanda al Consiglio del Corso di Laurea allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero di crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento.

Il Consiglio del Corso di Laurea, su proposta del docente delegato, delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari, ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio deve inviare all'Area Didattica apposita delibera indicante la variazione

del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.

Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio del Corso di Laurea emana la delibera relativa al riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, con i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente.

Per i programmi che adottano il sistema ECTS di trasferimento dei crediti, non è necessaria delibera del Consiglio del Corso di Laurea, ma solo supervisione alla correttezza delle operazioni di scambio da parte di un docente del Consiglio del Corso di Laurea appositamente delegato.

Copia delle delibere del Consiglio per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità (Erasmus) deve essere trasmessa all'Ufficio Socrates dell'Ateneo.

#### Studenti in entrata nell'Ateneo

L'Università della Calabria favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi. Tali scambi devono avvenire secondo convenzioni preventivamente approvate dall'Università.

Gli studenti in mobilità, in entrata nell'Ateneo, devono essere considerati, a tutti gli effetti, studenti di questo Ateneo attraverso la formalizzazione della loro iscrizione all'Area Didattica – Settore Segreteria studenti, con rilascio di eventuale matricola provvisoria e libretto di studi.

I dati relativi agli esami sostenuti, riportati sugli statini e sul registro, nonché i dati dei verbali degli esami, devono essere inclusi nella base dati dell'Area Didattica. Tali procedure devono essere contemplate anche in caso di nuove disposizioni per la registrazione automatizzata degli esami sostenuti da parte degli studenti.

I professori di ruolo dei singoli Corsi di studio che esaminano uno studente Erasmus devono compilare in duplice copia lo statino d'esame. Una copia deve essere trasmessa all'Area Didattica – Settore Segreteria studenti - secondo l'iter seguito per tutti gli studenti dell'Ateneo, l'altra deve essere trasmessa al coordinatore ECTS di Facoltà che a sua volta trascrive i risultati dei singoli esami su un apposito modulo denominato "Transcript of Records", che invia in duplice copia all'Ufficio Socrates insieme agli statini. I "Transcript of Records" sono debitamente firmati dai coordinatori ECTS di Facoltà e dal coordinatore istituzionale Socrates dell'Ateneo. L'Ufficio Socrates provvede ad inviare i "Transcript of Records" alle Università partner.

#### **ARTICOLO 25 - Studenti "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso" e "fuori corso" e rinuncia agli studi.**

Per iscriversi in qualità di "regolarmente in corso" al secondo anno della Laurea Specialistica, lo studente impegnato a tempo pieno deve aver acquisito almeno 40 crediti relativi al suo piano di studio del primo anno. Lo studente che non soddisfa tali condizioni viene considerato "non regolarmente in corso". Egli resterà in tale condizione fino a quando non soddisfa i requisiti per essere considerato "regolarmente in corso", o non venga a trovarsi nella condizione di "fuori corso".

Viene considerato "fuori corso" lo studente che non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione tutti i crediti per il conseguimento del titolo.

Gli studenti "non regolarmente in corso" e gli studenti "fuori corso" sono oggetto di specifiche attività di tutorato, individuali e di gruppo, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate.

Gli studenti "non regolarmente in corso" possono frequentare le attività formative previste per l'anno di corso cui sono iscritti e, fatte salve le eventuali propedeuticità in essere, sostenere le relative prove di accertamento del profitto.

Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia incorso nella decadenza può chiedere il riconoscimento della precedente carriera. Il Consiglio valuta se riconoscere parzialmente o totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.

Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali provengano da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della precedente carriera deve pervenire, all'Area Didattica, tra il 1° giugno e il 31 agosto. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente chiede di iscriversi.

**ARTICOLO 26 - Disposizioni sugli obblighi di frequenza.**

La frequenza è obbligatoria ed è di norma accertata con rilevamento sistematico delle presenze mediante firma apposta su appositi registri. Il docente si fa carico della verifica della frequenza e può avvalersene in sede di valutazione complessiva dell'impegno dello studente nelle prove di accertamento.

**ARTICOLO 27 - Commissione didattica paritetica**

Le disposizioni previste dal presente Regolamento concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dal Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Chimica previo parere favorevole della Commissione didattica paritetica di cui all'art. 3.7 dello Statuto. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.

La Commissione si compone complessivamente di 6 membri, di cui 3 professori-ricercatori, ivi compreso il Presidente, e 3 rappresentanti degli studenti. I membri della Commissione vengono nominati dal Consiglio di Corso di Laurea con apposito punto all'ordine del giorno e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente.

**11.10.2006**

**IL RETTORE  
(Prof. Giovanni LATORRE)**

**ET**